

**Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell'Ambito territoriale n. 4 - Distretto di Grumello del Monte - ai sensi dell'art. 19 della legge n. 328/2000 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000
- Approvazione del Piano di Zona 2012-2014 -**

Tra

- ⇒ I Comuni di: Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco e Telgate;
- ⇒ Amministrazione provinciale di Bergamo;
- ⇒ A.S.L. di Bergamo.

Visti:

- La legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 19;
- La legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario e in particolare l'art. 18;
- La DGR 9/2505 del 16 novembre 2011 "Approvazione documento Un welfare della sostenibilità e della conoscenza - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014".

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328, i Comuni del distretto socio-sanitario di Grumello del Monte, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale e la Provincia (art. 18 comma 7 L.R. n. 3/2008) e ricercando l'adesione dei soggetti di cui all'art. 1 commi 4 e 5 della medesima legge, devono predisporre il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali da realizzare attraverso un Accordo di Programma e finalizzato a:

- a) *favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;*
- b) *qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);*
- c) *definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;*
- d) *prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.*

Il disposto dell'art. 34 del T.U. del D.Lgs n. 267/2000 consente accordi di programma tra amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato".

L'art. 19 comma 3 della Legge 328/2000 include tra i firmatari dell'accordo "i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dal piano".

Con il D.P.C.M 14 febbraio 2001 *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”* vengono determinate le prestazioni e i criteri di finanziamento degli interventi socio-sanitari.

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. VII/7069 del 23 novembre 2001, ha individuato nei distretti sociosanitari, istituiti secondo l'art. 9 della L.R. n. 31/97, gli ambiti territoriali previsti dalla L. 328/2000 e ha fissato i criteri per la ripartizione delle risorse regionali;

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 31/1997 e dell'art. 18 della L.R. 3/2008, l'organo di rappresentanza politica viene individuato nell'Assemblea dei Sindaci, che individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali locali e approva il Piano di Zona;

L'art. 1 della Legge 328/2000 recita *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione”*.

Si concorda quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo di Programma

Con il presente Accordo, i Comuni dell'Ambito intendono approvare il Piano di Zona (di seguito abbreviato con PdZ) per la realizzazione di interventi e servizi sociali nell'ambito territoriale n. 4 – Distretto di Grumello del Monte – riferiti al triennio 2012-2014, rinviando la disciplina degli aspetti organizzativi inerenti la gestione dei relativi servizi e interventi alla Convenzione in vigore, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 2 – Finalità

In base al disposto combinato della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 3/2008, il presente accordo ha come finalità l'attuazione del *“Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali – triennio 2012-2014”* dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte, il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. A).

Le finalità generali del Piano di Zona 2012-2014 sono:

- assicurare a tutti i residenti nel territorio dell'Ambito di Grumello del Monte livelli omogenei ed adeguati di assistenza e pari opportunità nell'accesso ai servizi, promuovendo la *“centralità del cittadino”* per favorire il benessere della persona e delle famiglie e la prevenzione del disagio, la qualità della vita nelle comunità locali;
- promuovere forme di gestione associata dei servizi socio-assistenziali di Ambito e una gestione unitaria del sistema locale degli interventi e servizi sociali attraverso la condivisione di un sistema di regole comuni per l'organizzazione, la gestione e l'accesso ai servizi;
- realizzare un sistema integrato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari tra Comuni, Ambito e ASL;
- promuovere e incentivare il coinvolgimento dei soggetti territoriali attraverso processi partecipati;
- attribuire ai soggetti firmatari del presente accordo e in particolare ai Comuni la responsabilità dell'attuazione delle politiche sociali secondo le specifiche competenze;

- garantire una programmazione coordinata di tutti gli interventi, assicurandone la continuità e l'omogeneità.

Art. 3 – Contenuti e obiettivi

Alla luce delle finalità di cui al precedente articolo, valutati i risultati raggiunti con i precedenti Piani di Zona e tenuto conto dell'analisi dei bisogni, della conoscenza delle risorse del territorio e delle indicazioni emerse dai Tavoli di Ambito in cui si esprime la progettazione partecipata, le finalità generali e specifiche dell'Accordo sono definite nell'allegato Piano di Zona 2012-2014 e di seguito riassunte:

Finalità generali

- Passaggio dalla logica dell'offerta a quella della domanda;
- Protezione delle persone più fragili;
- Rafforzamento della comunicazione e integrazione della rete;
- Promozione di modalità uniformi di accesso ai servizi;
- Sviluppo di un modello comunitario partecipato, innovativo e sostenibile.

Finalità specifiche

- Equità economica e revisione dell'ISEE nell'accesso ai servizi e nella determinazione della compartecipazione dell'utente;
- Lavoro di cura familiare: interventi sulla disabilità e non autosufficienza;
- Pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro;
- Valorizzazione delle reti associative familiari e del terzo settore.

Art. 4 – Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma - Ente capofila

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono i Comuni compresi nel territorio dell'Ambito di Grumello del Monte come sopra elencati, l'A.S.L. di Bergamo e l'Amministrazione provinciale di Bergamo.

I soggetti firmatari convengono che assume il ruolo di Ente capofila il Comune di Bolgare, a cui vengono conferite le risorse necessarie alla realizzazione del PdZ, al funzionamento della struttura tecnico/amministrativa e alla gestione delle funzioni associate. Il Comune capofila si assume l'onere di dare esecuzione al PdZ compatibilmente con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili.

I firmatari inoltre autorizzano il comune di Bolgare, quale ente capofila dell'Ambito di Grumello del Monte, al trattamento dei dati personali, come definiti dall'art. 4 lettere b), c), d) e) del Dlgs 196/2003, riconducibili all'espletamento delle funzioni oggetto del presente accordo.

Oltre ai soggetti sopra indicati è obiettivo dell'accordo coinvolgere e favorire l'apporto di tutti i soggetti attivi nella progettazione e gestione dei servizi sociali e comunque in grado di dare apporti in tal senso.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo ha durata triennale, dal 1° aprile 2012 al 31 Marzo 2014, salvo proroghe definite da atti regionali. Nell'ambito di una durata triennale dell'accordo, il Piano di Zona ad esso connesso potrà essere successivamente ridefinito in presenza di nuove indicazioni normative, nuove priorità programmatiche o modifiche nell'assegnazione di fondi. In questo caso sarà cura dei Sindaci, o loro delegati, e dei rappresentanti legali degli altri enti sottoscrittori informare i rispettivi Consigli

Comunali e i soggetti aderenti, anche mediante l'eventuale approvazione di modifiche al presente accordo di programma.

Art. 6 – Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono i compiti loro affidati dal Piano di Zona. Ciascun ente partecipante all'Accordo individua le risorse di sua competenza da impegnare per la sua realizzazione. Nello specifico i Comuni si impegnano a:

1. garantire la partecipazione dei propri rappresentanti, politici e tecnici, agli organismi di rappresentanza previsti dal PdZ (Assemblea dei Sindaci, Giunta Esecutiva, Ufficio di Piano, Coordinamento assistenti sociali, Tavoli tematici, gruppi di lavoro, ecc.);
2. partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci, garantendo ove necessario una rapida approvazione dei documenti da parte dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;
3. delegare all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte l'adozione delle misure attuative del PdZ, compreso l'aggiornamento annuale e/o eventuali variazioni dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente accordo;
4. partecipare finanziariamente al fondo sociale dell'Ambito attraverso il versamento annuo di una quota pro-capite (per abitante al 31 dicembre dell'anno precedente) definita nei Piani finanziari approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, da versare al Comune di Bolgare, quale ente capofila, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento;
5. favorire la partecipazione dei propri operatori alle iniziative di formazione che saranno attivate.

I Comuni dell'Ambito territoriale di Grumello del Monte che per qualsiasi motivo o ragione non sottoscriveranno il presente accordo, non vi ottempereranno o recederanno dallo stesso non beneficeranno degli interventi previsti dal PdZ e non potranno accedere alle risorse del F.N.P.S. e del F.S.R. o altri finanziamenti pubblici o privati destinati agli Ambiti territoriali.

La Provincia di Bergamo, attraverso i Settori *Politiche Sociali e Salute e Istruzione, Formazione, Lavoro e Sicurezza lavoro*, si impegna a:

1. promuovere in accordo con gli Ambiti territoriali attività formative per amministratori, dirigenti e responsabili;
2. promuovere e sostenere, coerentemente con le proprie disponibilità ed agli obiettivi fissati dall'Amministrazione, interventi formativi a favore del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
3. concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, in particolare attraverso l'Osservatorio Politiche Sociali e rendere disponibili agli Ambiti i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
4. sostenere, in raccordo alla programmazione provinciale, sperimentazioni locali, da realizzarsi nell'ambito di Grumello del Monte, individuate come significative;
5. collaborare con le Amministrazioni Comunali e l'Ambito territoriale per la realizzazione degli interventi connessi alle politiche del lavoro, della formazione ed all'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate;
6. concordare l'eventuale partecipazione dei propri funzionari o collaboratori all'Ufficio di Piano e ai tavoli di lavoro.

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo si impegna a:

1. riconosce la piena titolarità dei Comuni, associati nell'Ambito territoriale di Grumello del Monte, nell'esercizio delle funzioni sociali ed assistenziali come stabilito dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008;
2. con la sottoscrizione dell'accordo di programma riconosce la coerenza del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento a quelli contenuti nella DGR 2505 del 16/11/2011 "Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014";
3. raccorda la programmazione contenuta nel "Documento di Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio sanitari" redatto annualmente dall'ASL con quella contenuta nel Piano di Zona dell'Ambito territoriale, con particolare riguardo alle attività socio-sanitarie integrate, e partecipa alla definizione ed adozione di protocolli d'intesa e/o protocolli operativi per regolamentare i rapporti, le azioni e le metodologie necessari alla realizzazione delle stesse;
4. assicura la propria collaborazione, soprattutto per il tramite del Distretto sociosanitario e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria, così come individuati nel Piano di Zona;
5. garantisce la partecipazione del Direttore di Distretto e del Coordinatore sociosanitario, se richiesta, all'Ufficio di Piano e dei propri operatori sanitari e sociali ai tavoli di lavoro territoriali, così come previsto nel Piano di Zona, oltre che alle iniziative di formazione che saranno attivate;
6. supporta la definizione e realizzazione della programmazione sociale locale anche attraverso la predisposizione e la condivisione di dati demografici, epidemiologici, reports di attività, risultati di ricerca, utili alla stessa;
7. garantisce quanto previsto dall'accordo di collaborazione tra gli Enti della Commissione Prevenzione e si impegna a sostenere ed a supportare l'applicazione, a livello territoriale, dell'accordo stesso;
8. supporta, per il tramite del Dipartimento Dipendenze e del Dipartimento Prevenzione SMPDC, la realizzazione a livello territoriale degli interventi di prevenzione ed educazione alla salute previsti dalla programmazione zonale;
9. esercita la funzione di Monitoraggio dei Piani di Zona così come stabilito dalle direttive regionali;
10. predispone gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Non autosufficienze, del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale dell'Ambito Territoriale.

Art. 7 – Struttura esecutiva e servizi per l'attuazione del Piano di Zona

La gestione associata del PdZ viene affidata alla struttura esecutiva dell'Ufficio di Piano istituita presso il Comune di Bolgare, quale ente capofila. L'organizzazione e il funzionamento di tale struttura sono regolati da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

I Servizi Sociali di Ambito sono composti da:

- Ufficio di Piano, al quale è affidata la gestione tecnico-amministrativa e l'esercizio delle funzioni pubbliche oggetto del presente accordo per l'attuazione operativa del PdZ, avvalendosi per la gestione economico-finanziaria del supporto del Comune di Bolgare, quale ente capofila;

- Ufficio Minori e Famiglie (Tutela minori, Affidi, ADM e Incontri protetti) al quale è affidato tra l'altro l'insieme degli interventi specialistici per i minori disposti dall'Autorità giudiziaria, da altri organi o enti espressamente deputati alla tutela del minore ovvero dal Servizio sociale comunale o dall'ASL, svolgendo le funzioni istruttorie e subprocedimentali concernenti gli interventi di tutela, rimanendo in carico al Comune di residenza l'adozione dell'atto finale e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- Servizio Inserimenti Lavorativi (S.I.L.), al quale sono affidati gli interventi di accompagnamento e inserimento di persone con invalidità psichica e fisica, svantaggiate ed a rischio di emarginazione segnalati dal territorio;
- Servizio per la verifica dei requisiti di esercizio, di vigilanza e controllo e di accreditamento delle strutture socio assistenziali.

L'ente capofila ospita la sede legale dei suddetti uffici e servizi e si doterà delle risorse umane e strumentali necessarie, compatibilmente con il Fondo di Ambito.

La struttura esecutiva dell'Ufficio di Piano di Ambito può avvalersi di consulenti o collaboratori esterni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi verranno attribuiti con appositi atti dall'Ente capofila in conformità con la normativa vigente per la Pubblica Amministrazione.

Nel contesto di una modalità di gestione unitaria del PdZ, si individuano i seguenti livelli organizzativi e gestionali:

1. livello di indirizzo politico (Assemblea dei Sindaci - Giunta Esecutiva);
2. livello progettuale e di proposta (Ufficio di Piano e tavoli/gruppi di lavoro tecnici);
3. livello gestionale ed esecutivo (Ufficio di Piano - Ufficio Minori e Famiglie - SIL- Servizio per l'esercizio e l'accreditamento - Ente capofila).

Art. 8 – Piano economico e copertura finanziaria

Il Piano finanziario dell'Accordo di Programma è contenuto nel PdZ allegato, soggetto a riconferma annuale da parte dell'Assemblea dei Sindaci e fatte salve impreviste ed eventuali modifiche dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia.

In particolare la realizzazione del Piano di Zona è supportata dalle seguenti fonti di finanziamento gestite in modo associato dall'Ambito:

- Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- Fondo Sociale Regionale;
- Fondi erogati da Leggi Speciali o di Settore;
- Cofinanziamento dei Comuni aderenti al presente Accordo sotto forma di quota pro capite, definita per l'anno 2012 in € 5,00/ab., mentre per gli anni successivi verrà stabilita dall'Assemblea dei Sindaci in fase di approvazione del Bilancio annuale di previsione;
- Eventuali finanziamenti di altri Enti pubblici e/o privati;
- Eventuali cofinanziamenti ad hoc degli altri Enti aderenti al presente accordo oltre le quote pro capite di cui al punto precedente;
- Eventuale compartecipazione degli utenti.

Il Fondo di Ambito, costituito dalle fonti di finanziamento sopra descritte, sarà destinato alla copertura dei costi derivanti dal funzionamento degli uffici/servizi associati e dall'attuazione degli interventi/progetti/attività previsti dal PdZ.

In caso di necessità l'Assemblea dei Sindaci provvederà in base agli obiettivi indicati nel Piano alla ri-definizione delle modalità di copertura finanziaria per la realizzazione dei relativi interventi.

L'Ente capofila, investito dalla rappresentanza giuridica del Piano di Zona dell'Ambito di Grumello del Monte, provvede alla redazione di tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili relativi al presente Accordo di Programma assumendo le connesse responsabilità.

Art. 9 – Modalità di verifica e valutazione

La verifica tecnica dell'accordo è demandata all'Ufficio di Piano, che al termine di ogni annualità, sentiti i soggetti coinvolti nella realizzazione del PdZ, dovrà produrre una relazione sull'andamento dei progetti e il rendiconto economico, avvalendosi di indicatori di attività e di risultato, con l'indicazione di eventuali correttivi o riprogettazioni.

La valutazione politica dell'accordo è attribuita all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Grumello, sulla base delle relazioni prodotte dall'Ufficio di Piano e/o dai gruppi di lavoro, e riguarda in particolar modo l'andamento complessivo del PdZ, il raggiungimento delle finalità generali e la forma associata di gestione degli interventi.

Nel corso della durata di validità dell'accordo sono previsti momenti di verifica e valutazione congiunti tra enti sottoscrittori ed enti aderenti.

Art. 10 – Estensibilità e limiti dell'Accordo

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informativi, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo.

Per l'adesione all'Accordo di Programma di nuovi soggetti è sufficiente che il nuovo soggetto aderente chieda l'ammissione all'Ente capofila il quale ne darà comunicazione agli altri Enti sottoscrittori. Se entro 30 giorni nessuno dei firmatari chiede la convocazione della Conferenza dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo l'adesione si intende accolta.

L'adesione quindi avverrà formalmente con la sottoscrizione di apposito documento a firma del legale rappresentante del soggetto aderente e non potrà comportare alcuna modifica o eccezione a quanto previsto nel presente accordo. I soggetti aderenti dovranno dichiarare la propria volontà di concorrere alla realizzazione dei contenuti del PdZ e saranno i soggetti prioritariamente coinvolti, direttamente o tramite i loro rappresentanti, per le attività previste dallo stesso.

L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informativi non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori di quelli previsti dal presente accordo.

Art. 11 – Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Bolgare, o da suo delegato, e da un rappresentante per ognuno degli enti firmatari, delegato dal rappresentante legale della singola Amministrazione. L'Ente Capofila provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario. Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno e controlla lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma.

Ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il collegio attua, inoltre, interventi sostitutivi al verificarsi di inadempienze.

Art. 12 – Pubblicazione

L'Ente capofila si impegna a pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

Art. 13 – Controversie

Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente Accordo di Programma, che non si possono definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno devolute alla magistratura.

Art. 14 – Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Bolgare, lì 25 marzo 2012

Letto, confermato e sottoscritto

I Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ➤ Comune di Bolgare | Il Sindaco – Luca Serughetti |
| | _____ |
| ➤ Comune di Calcinate | Il Sindaco – Gianfranco Gafforelli |
| | _____ |
| ➤ Comune di Castelli Calepio | Il Sindaco – Flavio Bizzoni |
| | _____ |
| ➤ Comune di Chiuduno | Il Sindaco – Stefano Locatelli |
| | _____ |
| ➤ Comune di Grumello del Monte | Il Sindaco – Nicoletta Noris |
| | _____ |
| ➤ Comune di Mornico al Serio | Il Sindaco – Ermanno Chiodini |
| | _____ |
| ➤ Comune di Palosco | Il Sindaco – Massimo Pinetti |
| | _____ |
| ➤ Comune di Telgate | Il Sindaco – Diego Binelle |
| | _____ |
| ➤ A.S.L. di Bergamo | Il Direttore Generale – Mara Azzi |
| | _____ |
| ➤ Provincia di Bergamo | Assessore alle Politiche Sociali – Domenico Belloli |
| | _____ |